



Organi di Giustizia

IL GIUDICE UNICO FEDERALE
Avv. Lucia Ambrosino

FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA
Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma
Tel. 06.32488.514
Fax. 06.32488.451
Mail: giustizia@federmoto.it

Proc. n. 20/13

Dec. n. 54/13

Il giorno 23 ottobre 2013, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano 70,

IL GIUDICE UNICO FEDERALE

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso presentato in data 28 maggio 2013 dal pilota **MENDOGHO Massimo** – nato a Roma il 18.1.1985 ed ivi residente alla via Domenico Montagnana n. 47, tesserato e licenziato 2013 con il M.C. Gentlemen's Roma, con tessera n. 13121289 e licenza NB00140 - avverso l'esclusione nella manifestazione "NEB14 – Trofeo Malossi – svoltasi il 18 -19 maggio 2013 presso il circuito di San Martino del

Lago (CR), con il quale il ricorrente si doleva della esclusione dall'ordine di arrivo della 2^ gara del Trofeo Nazionale Scooter Velocità, comminatagli dal C.d.G. Daniele Caleffi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16.1.12 R.M.M. Velocità, a seguito di segnalazione effettuata dal D.d.G. Sergio Zanetti, per "*ripetuta manovra sleale*", che, invece, a suo parere, tale non era. In particolare, il Mendogho riferisce di aver segnalato oralmente al predetto D.d.G. che la sua "*istintiva reazione a togliere la mano sinistra dal manubrio*" era finalizzata alla propria protezione, oltre che a quella del pilota che viaggiava alla sua destra, in quanto, l'altro pilota, quello alla propria sinistra, gli era particolarmente vicino e molto proteso verso lui stesso, il tutto al fine di evitare un "*rovinoso impatto*". A sostegno di tale dinamica, il Mendogho produceva una serie di fotografie che, a suo dire, avrebbero rappresentato una situazione diversa da quella percepita dal D.d.G. Zanetti, che, trovandosi in una posizione differente rispetto a quella del fotografo da lui incaricato, dimostravano l'assunto difensivo rappresentato in ricorso, poiché raffiguranti i fatti da una angolazione asseritamente più corretta.

Il ricorrente dichiarava, altresì, di aver agito nella più totale buona fede e negava qualsivoglia scorrettezza in ordine ai fatti che, poi, avevano condotto alla esclusione dalla suddetta gara, chiedendo, pertanto, l'annullamento della sanzione inflittagli.

Il G.U.F., letto il ricorso ed i documenti acquisiti in sede istruttoria,

OSSERVA

Le ragioni poste a sostegno del ricorso del signor Massimo MENDOGHO e sottoposte all'attenzione di questo Giudice, non sono supportate da alcun riscontro probatorio, nei termini che appresso si spiegheranno e, pertanto, le stesse devono essere disattese. Invero, dalla documentazione acquisita agli atti del procedimento, emergono delle circostanze che fanno propendere per una versione differente rispetto a quella fornita dal ricorrente, soprattutto alla luce del fatto che, ai sensi dell'art. 59.4 R.M.M. 2013, «*Le dichiarazioni rese e quelle contenute nei rapporti di gara dei C.d.G., in occasione di manifestazioni ove sono designati, sono garantite da fede privilegiata*». Come è noto, secondo il disposto degli artt. 2699 e ss. cod. civ., i documenti cui è attribuita fede privilegiata e le

dichiarazioni in essi contenuti, fanno fede fino a querela di falso. È, pertanto, questo l'unico strumento giuridico per privare di efficacia di prova legale un documento assistito da fede privilegiata, come nel caso che occupa.

A tale proposito, il rapporto del Commissario di Gara Sergio Zanetti riferisce dell'episodio contestato all'odierno ricorrente, come avvenuto direttamente alla sua presenza. Invero, a seguito della segnalazione di quest'ultimo al D.d.G., il pilota è stato escluso dall'ordine di arrivo.

Sul punto, la Commissione Sportiva Nazionale, alla quale viene chiesto il dovuto parere in occasione di tutti i ricorsi sportivi, dopo aver acquisito la documentazione ed aver svolto tutti gli accertamenti del caso, ha, invero, avuto modo di evidenziare che: *«La segnalazione della manovra sleale del pilota Massimo Mendogho viene segnalata al Commissario Delegato direttamente dal Direttore di Gara, che non riporta testimonianza di un Ufficiale di Percorso, ma lui stesso ne è testimone»*. È in questi termini che va inquadrata la fede privilegiata attribuita ai rapporti di gara dall'art. 59.4 R.M.M. 2013.

Inoltre, la medesima C.S.N., pur elogiando i meriti sportivi del pilota Massimo Mendogho, nonché la sua stessa *«carriera integerrima»*, ha letteralmente ricusato il materiale fotografico dallo stesso allegato al ricorso, poiché l'autore del predetto materiale, pur se autorizzato, non è un ufficiale preposto alla manifestazione. Da tanto discende che questo Giudice non può prendere in considerazione le fotografie di una manifestazione sportiva scattate da un soggetto non a tanto abilitato non trattandosi di atti ufficiali della manifestazione medesima.

P.Q.M.

Il Giudice, letti gli atti, letto il parere della C.S.N.,

RIGETTA il ricorso presentato da MENDOGHO Massimo.

DISPONE ai sensi dell'art. 117, comma 1, R.d.G. che la tassa federale versata sia incamerata dalla F.M.I..

IL GIUDICE UNICO FEDERALE
(Avv. Lucia Ambrosino)



Il presente provvedimento sia comunicato a :

- Mendogho Massimo;
- Presidente F.M.I.;
- Segretario Generale F.M.I.;
- Gruppo Commissari di Gara FMI;
- Gruppo Ufficiali Esecutivi F.M.I.;
- Ufficio Velocità;
- C.S.N.;
- Ufficio Soci F.M.I.;
- Ufficio Licenze F.M.I.;
- Amministrazione F.M.I.;
- Co. Re. Lazio;
- Ufficio Stampa F.M.I.

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.